

Alla "biblioteca efficace" servono regole più chiare

A proposito del dibattito in corso sul regolamento delle biblioteche pubbliche statali


Da alcuni anni si discute molto, anche per quanto riguarda le biblioteche sul rapporto fra tecnici e politici, il che equivale a ribadire la necessità di una chiara distinzione tra le funzioni di indirizzo, proprie della sfera politica, e quelle di amministrazione e gestione, proprie dei dirigenti, dei funzionari, dei tecnici. Si può sostenere che la piena consapevolezza delle responsabilità e dei ruoli che competono ai politici (siano essi ministri, assessori, rettori di università, organi collegiali di governo) e ai tecnici (nel nostro caso bibliotecari e direttori di biblioteca) è il presupposto di una gestione manageriale, o quanto meno non confusa. Tutta la recente produzione legislativa riguardo alla pubblica amministrazione è ispirata a questo principio.

Il dibattito che sta avviandosi sul nuovo regolamento delle biblioteche pubbliche statali, emanato col Dpr 417 del 1995, mi pare che stia invece eludendo questo nodo: per parte mia, ritengo che il vuoto che il regolamento denuncia su questo punto rappresenti emblematicamente la crisi di identità che affligge il sistema delle biblioteche statali italiane. Una biblioteca, e ancor più un insieme di biblioteche (sempre che le biblioteche appartenenti

al Ministero per i beni culturali si possano definire un insieme organico), necessita di avere precise finalità e compiti istituzionali; il compito di definirli spetta ai vertici politici che istituiscono e finanziano le biblioteche, rispondendo poi ai cittadini-elettori della conformità o meno di tali istituti ai bisogni degli utenti; è questa una precisa responsabilità cui i politici non possono sottrarsi; tocca invece ai tecnici, in seconda battuta, tradurre queste finalità in obiettivi di servizio e indi-

viduare gli strumenti per raggiungerli, utilizzando a tale scopo il proprio bagaglio professionale in piena autonomia, senza che vi siano interferenze politiche nella gestione tecnica degli istituti.

I regolamenti dovrebbero essere la sede per fissare i principi e non per descrivere procedure, per regolare la funzione e non il suo esercizio, un agile momento di cerniera tra la definizione di finalità di carattere generale e l'organizzazione delle funzioni:¹ senza una delle due cose, l'altra non avrebbe senso. Essi acquistano una particolare e nuova importanza a seguito della evoluzione che sta caratterizzando la produzione legislativa: "Nel nostro ordinamento, nel nostro sistema istituzionale — ha scritto Antonino Saija, discutendo delle finalità della regolamentazione dei servizi pubblici comunali, ma il suo ragionamento fa anche al caso nostro — si sta, infatti, attuando un processo complessivo di cambiamento riguardante proprio il problema delle regole, della loro funzione, dei principi che le devono reggere, dei loro effetti. La nostra è una società sempre più accelerata, com-




Salone monumentale, Biblioteca Casanatense, Roma

plessa, che esige nuove modalità di regolazione: le sue regole e i sistemi di posizione delle regole non sono più adeguati alle esigenze di risposta e di disciplina che provengono dalla comunità. Alla crescente complessità dei rapporti sociali si è inteso dare una risposta anche avviando un rilevante processo di delegificazione".²

Quale, in questo clima, la fisionomia ottimale di un regolamento? Saija risponde così: "I regolamenti comunali che ci ha consegnato la tradizione sono regolamenti di dettaglio, puntuali, che descrivono le procedure, comprendono talvolta addirittura i modelli delle domande:³ in una parola si propongono piuttosto come provvedimenti organizzatori che come norme. Oggi, invece, il regolamento deve essere il più possibile astratto e generale, una fonte di legittimazione e non di vincolo. Il processo di delegificazione va accompagnato con un processo che potrebbe essere definito di *denormativizzazione*. Non tutte le regole devono essere poste direttamente dalla norma, ma possono semplicemente trovare in essa — ovvero nel regolamento che la pone — la fonte della loro legittimazione e svilupparsi poi con una serie di provvedimenti di organizzazione soggetti ad un costante e meno problematico processo di adeguamento".⁴

Quindi la prima cosa che ci si aspetterebbe da un decreto che porta la firma del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio e del Ministro competente, che viene inserito nel registro degli Atti di Governo e pubblicato sulla "Gazzetta ufficiale", è di poter leggere per quali motivi lo Stato ha deciso di istituire e mantenere in vita alcune biblioteche e quali compiti affida loro, per passare poi a vedere per grandi linee come il loro ordinamento sia funzionale al raggiungimento degli scopi fissati in precedenza. I più ottimisti vi cer-



Biblioteca statale A. Baldini, Roma

cherebbero anche qualcosa che delinei l'architettura del sistema bibliotecario nazionale, almeno per quanto di competenza dei Beni culturali: ma non è detto che debba essere questa la sede per tali enunciazioni.

Niente di tutto questo: quanto il decreto è vago sulle finalità, tanto è minuzioso a proposito dell'ordinamento e dei servizi. L'art. 2 dice che le biblioteche (tutte indifferentemente?) hanno il compito di raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana a livello nazionale e locale; conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte storiche; acquisire la produzione editoriale straniera in base alla specificità delle proprie raccolte e tenendo conto delle esigenze dell'utenza; documentare il posseduto, fornire informazioni bibliografiche e assicurare la circolazione dei documenti. Si aggiunge poi che questi compiti sono svolti anche in cooperazione con altre biblioteche. Le affermazioni sono talmente ovvie che è difficile non condividerle, ma è altrettanto difficile sostenere che si possano liquidare così i compiti di quella che ambisce ad essere l'os-

satura dell'organizzazione bibliotecaria del paese, di quelle biblioteche centrali cui è affidata la responsabilità di erogare servizi nazionali, di quelle biblioteche storiche e speciali che dovrebbero fungere da punto di riferimento per la ricerca nei vari campi del sapere.

Invece no, le biblioteche sono annegate in un unico elenco ripartito per regioni, senza che venga aggiunta una riga sui compiti di ciascuna di esse. Lasciamo passare sotto silenzio l'immotivata suddivisione per regioni — come se il fatto di aver sede nel Lazio accomunasse in qualche modo la Casanatese, la biblioteca-manifesto dell'ortodossia cattolica nella Roma del XVIII secolo, con una biblioteca pubblica di quartiere quale è in effetti la Baldini —, ma non si può non soffrire di fronte ad un muto elenco che le appiattisce tutte, tacendone la specificità e mortificandone ogni storica diversità, cancellando in un colpo solo la naturale differenza di compiti e funzioni che passa tra la Nazionale Marciana e la Nazionale di Potenza. Per la verità, va detto che l'art. 2, già citato in precedenza, si apre ►

con una frase che dice tutto e niente: "Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali hanno i seguenti compiti", per poi proseguire nel modo che abbiamo già visto. Qualcuno obietterà che non c'era alcun bisogno di entrare nel merito, perché la storia ha già provveduto, in molti casi, ma non in tutti, ad assegnare compiti precisi alle diverse biblioteche, per cui le perplessità che qui si stanno avanzando potrebbero essere spazzate via con un minimo di conoscenza delle vicende della biblioteca cui l'utente si rivolge. È senz'altro vero, ma allora bisognerebbe aggiungere ai requisiti per l'ammissione, di cui all'art. 31, quello di... aver sostenuto un esame di "Storia delle biblioteche". La battuta ci pare giustificata dal fatto che un regolamento si rivolge a tutti i potenziali utenti e ne disciplina diritti e doveri: come si possa fare ciò senza indicare la fisionomia della

struttura che eroga il servizio ci pare incomprensibile.

La generica allusione alle radici storiche e ambientali, presente in apertura dell'art. 2, non è sufficiente, perché all'interno di un regolamento tali radici dovrebbero costituire la fonte da cui ricavare in modo esplicito le finalità di ciascuna biblioteca: che cosa significa chiamarsi *biblioteca nazionale centrale*, oppure *biblioteca universitaria*, e via dicendo? Non era il caso di indicare in tre righe, come bene o male faceva il vecchio regolamento del 1967, i compiti delle diverse tipologie di biblioteca? Il danno e l'equivoco che deriva da questa lacuna è aggravato dal fatto che la sola determinazione di compiti apparentemente chiara, e comune a tutte le biblioteche oggetto del decreto, viene dall'appartenenza ad una categoria definita col nome di *biblioteche pubbliche statali*. Non per pedante richiamo ad una rigida classificazione per tipologie (e quindi neppure in base ad una traduzione letterale dell'espressione

public library), ma perché le parole sono fatte per intendersi, debbo ricordare che in tutto il mondo⁵ quando si definisce pubblica una biblioteca, si vuol dire che quella biblioteca è *per tutti*. Intendiamoci bene: la biblioteca per tutti non significa *biblioteca appartenente a un ente pubblico*, né semplicemente *biblioteca aperta a tutti*, ma *biblioteca rivolta a tutti* per il modo di formare le collezioni, di organizzare servizi, e così via. Nessuno può ragionevolmente sostenere che è questo il compito della Nazionale centrale di Firenze o della Angelica, delle biblioteche monastiche annesse ai monumenti nazionali, o di quelle biblioteche che nella loro stessa denominazione portano un'etichetta specialistica (biblioteca universitaria, biblioteca medica, biblioteca di archeologia, ecc.), di fatto inconciliabile con la natura di biblioteca *per tutti*.

Non bisogna sorprendersi, poi, se gli utenti tendono a equivocare e se diviene difficile giustificare certe limitazioni all'uso pubblico delle biblioteche statali: nello scorso mese di marzo le pagine di cronaca dei quotidiani romani hanno ospitato un dibattito innescato dalle proteste di una studentessa quattordicenne che non era stata ammessa alla Biblioteca nazionale centrale "Vittorio Emanuele II".⁶ Immagino che tutti gli addetti ai lavori (tranne forse qualche inguaribile demagogo) condividano la scelta della direzione di quella biblioteca e il fatto che debba essere previsto un limite di età per esservi ammessi. Sono altrettanto certo che ai bibliotecari non mancherebbero argomenti per spiegare a una ragazzina di 14 anni che la Nazionale non è la struttura deputata a soddisfare i suoi bisogni di studio. Ma di sicuro la lettura del Dpr 417 (che certo non saremmo noi ad infliggere ad un utente respinto, ma che qualche giornalista o qualche genitore potrebbe voler fare) non riuscirebbe a rimuovere il




Biblioteca nazionale centrale Vittorio Emanuele II, Roma

dubbio che l'escluso abbia subito un sopruso. Siamo proprio certi che i compiti non avrebbero dovuto essere messi meglio a fuoco in un documento solenne e ufficiale come il nuovo regolamento? O c'è qualcuno che pensa che questi compiti (parliamo dei fini istituzionali, non degli obiettivi) la bibliote-

snello del precedente, sono stati introdotti alcuni adeguamenti dovuti all'uso degli elaboratori elettronici, è stato semplificato l'accesso al servizio di prestito, si è favorita la possibilità di offrire i servizi aggiuntivi previsti dalla "legge Ronchey",⁷ si sono delegati ai singoli regolamenti locali alcuni aspetti del

zione del materiale manoscritto e di pregio, che definisce fin nei minimi particolari le modalità di fruizione di tali documenti, prescrivendo con puntigliosità una lunga serie di adempimenti che, forse, avrebbero potuto essere lasciati, così come avveniva nel precedente regolamento (art. 60), alla discrezione dei singoli istituti".⁹ Anche gli aspetti cui il regolamento ha dedicato più attenzione non sono immuni da critiche: "Approssimativa, ridondante, talvolta persino errata è infine la modulistica pubblicata in appendice al regolamento — è sempre Bellingeri che scrive —, il cui unico pregio sembra al momento essere quello di dover essere stampata, per i casi in cui sia prevista la compilazione in più copie da parte dell'utente, sui moduli autocalcanti (art. 62, 3° co.), ma che a quanto ci risulta, anche a seguito delle numerose critiche suscitate alla sua apparizione, è stata immediatamente sottoposta ad un profondo lavoro di revisione i cui risultati, ci auguriamo, dovrebbero sostanzialmente migliorarne aspetto e funzionalità".¹⁰



Sala di lettura, Biblioteca del monumento nazionale di Montevergine, Avellino

ca possa darseli da sola nel proprio regolamento interno che è tenuta a predisporre entro un anno, alla luce anche della sensibilità e del fiuto del direttore *pro tempore*, salvo poi rimmetterli in discussione a distanza di pochi anni, quando questi avrà passato la mano ad un suo collega? Se la scelta è questa, ciò sottintende che le biblioteche sono autoreferenti, e allora viene meno la ragione stessa per cui si è emanato il regolamento.

Dopo avere spiegato perché *questo presepe non mi piace*, sarebbe però sbagliato e ingeneroso non riconoscere che il nuovo regolamento consente di migliorare molti aspetti del funzionamento e dell'uso pubblico delle biblioteche. Come ha ricordato il Direttore generale Francesco Sicilia, il nuovo testo è più

servizio che era inutile normare a livello nazionale.⁸ Indubbiamente gli effetti positivi si faranno sentire. Se, però, questo è il risultato di una commissione che ha lavorato dal 1989 e che doveva modificare un precedente regolamento, vecchio di quasi trent'anni, c'è di che restare delusi. Infatti, alcune perplessità sono emerse anche all'interno dell'amministrazione. C'è chi, come Luca Bellingeri, ha notato che in alcuni casi ciò che andava demandato ai regolamenti interni è stato minuziosamente sviscerato nel regolamento-quadro, e viceversa: "Il lodevole sforzo di semplificazione presente in quasi tutto il testo sembra [...] scomparire di colpo quando si affrontano aspetti specifici del servizio. È il caso dell'art. 37, interamente dedicato alla consulta-

Quasi a mettere le mani avanti, gli estensori del regolamento hanno tenuto a precisare che una bozza era stata inviata "all'esame dei direttori delle biblioteche, alle organizzazioni sindacali, alle associazioni professionali. Le osservazioni ricevute sono state in larghissima parte accolte nelle redazioni successive del testo" e che, dopo l'ultima revisione dell'articolato, il documento è stato esaminato "dal Comitato di settore per i beni librari del Consiglio nazionale per i beni culturali, dal Consiglio di Stato, dal Consiglio dei ministri".¹¹ Non so se il mondo delle biblioteche e dei bibliotecari è popolato da una massa di incontentabili, ma delle due l'una: o ci sono state molte proposte di emendamento che sono cadute in un probabile gioco delle mediazioni sul testo defi- ➤

nitivo (e in questo caso sarebbe opportuno che gli insoddisfatti facessero sentire la loro voce, partecipando al dibattito che sta cominciando ad animarsi), oppure è vero il detto che ogni botte può dare il vino che ha. ■

Note

¹ Queste stesse posizioni vengono sostanzialmente condivise in due paragrafi di un capitolo dedicato a *I regolamenti del servizio pubblico*, all'interno del volume *La biblioteca servizio pubblico locale*, a cura di F. Rosa, Gorle, Cel, 1995: mi riferisco a M.T. SARDANELLI, *I regolamenti del servizio bibliotecario*, p. 90-94, e G. GALLI, *La copertura tematica di un regolamento di biblioteca*, p. 94-100.

² A. SAJJA, *Principi e finalità* [altro paragrafo interno al capitolo *I regolamenti del servizio pubblico*], in *La biblioteca servizio pubblico locale* cit., p. 87.

³ Senza volere Saija sta sottolineando una delle più bizzarre caratteristiche del Dpr 417, che per tre quarti è co-

stituito dalla modulistica (ben 44 diversi modelli).

⁴ A. SAJJA, *Principi e finalità* cit., p. 89.

⁵ Non è certo un caso se, nel panorama europeo, solo in paesi certo non all'avanguardia dal punto di vista biblioteconomico come la Spagna e la Grecia, troviamo biblioteche pubbliche appartenenti allo Stato. Cfr. P. TRANIELLO, *Biblioteche pubbliche: il quadro istituzionale europeo*, Roma, Sinnos, 1993, p. 152.

⁶ Cfr. *Ragazzini fuori dai libri*, "La Repubblica", 2 marzo 1996 [edizione di Roma, p. 2 di cronaca].

⁷ Di diverso parere Luca Bellingeri, secondo il quale i continui riferimenti alla legge 4/1993 "appaiono spesso esclusivamente 'meccanici' e certamente non in grado di fornire quei necessari chiarimenti che, a oltre due anni dall'entrata in vigore della normativa sui servizi aggiuntivi, ci si sarebbe forse potuti aspettare dal nuovo regolamento". L. BELLINGERI, *Nuove regole per un nuovo servizio?*, "Bollettino Aib", 36 (1996), 1, p. 48. Poco prima di lasciare il suo incarico di governo il Ministro Antonio Paolucci dichiarò che la legge Ronchey è "difficile da applicare per-

ché si è autostrangolata con il regolamento di attuazione". Cfr. *Nel futuro ci saranno grandi cambiamenti*, "La Repubblica", 1 aprile 1996, p. 18.

⁸ Cfr. F. SICILIA, *Il nuovo Regolamento delle Biblioteche Pubbliche Statali*, "Accademie e Biblioteche d'Italia", 64 (1996), 1, p. 5-8.

⁹ L. BELLINGERI, *Nuove regole*, cit., p. 48

¹⁰ *Ibidem*.

¹¹ A.M. MANDILLO, *Nuove regole aspettando l'autonomia*, "Biblioteche oggi", 14 (1996), 2, p. 19.

Errata corrige

La Tab. 1, pubblicata a p. 6, dell'articolo *Acquistare su misura* di Giovanni Solimine, apparso sul numero scorso (5/96), conteneva un refuso, che rende l'esempio non coerente con quanto illustrato nel testo. La formula corretta è:

$$100 \times \left(\frac{100}{400} - \frac{12}{120} \right) = +15\%$$

$$100 \times \left(\frac{40}{400} - \frac{30}{120} \right) = -15\%$$